



Regione Lombardia

DECRETO N. 12861

Del 19/09/2025

Identificativo Atto n. 5375

DIREZIONE GENERALE AGRICOLTURA, SOVRANITA' ALIMENTARE E FORESTE

Oggetto

AUTORIZZAZIONE AL PRELIEVO DELLA PERNICE BIANCA NEI COMPENSORI ALPINI DI CACCIA DI BRESCIA C.A.C. 1 PONTE DI LEGNO, C.A.C. 3 - MEDIA VALLE CAMONICA E C.A.C.7 VALLE SABBIA – STAGIONE VENATORIA 2025/2026-AI SENSI DELLA D.G.R. N. 4169/2020 E D.G.R. 7531/2022. L.R. N. 26/1993.

L'atto si compone di _____ pagine di cui
_____ pagine di allegati parte integrante



Regione Lombardia

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA – BRESCIA

Visti:

- la l.n. n. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio";
- la l.r. n. 26/1993 "Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria";
- la l.r. n. 17/2004 "Calendario venatorio regionale";
- il r.r. n. 16/2003 - capo IV ; Esercizio venatorio in Zona Alpi;
- il Piano faunistico venatorio provinciale vigente;
- il Decreto della Direzione Generale Welfare della Regione Lombardia n. 11358 del 5.12.2012 "Piano regionale di monitoraggio e controllo sanitario della fauna selvatica";
- la d.g.r. n. 4169/2020 "Approvazione delle Linee Guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia" che definisce le modalità operative e organizzative di attuazione del monitoraggio delle popolazioni di Galliformi alpini di interesse venatorio, tra cui la pernice bianca, e della definizione dei relativi piani di prelievo finalizzati ad una gestione conservativa ed adattativa;
- la D.g.r n. 7531/2022 "Aggiornamento delle Linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia approvate con d.g.r. n. 4169 del 30/12/2020";
- il D.d.s. n. 3796/2022 "D.g.r. n. 4169/2022. Approvazione delle aree campione ove effettuare i censimenti dei galliformi alpini (coturnice, gallo forcello e pernice bianca) nel territorio della provincia di Brescia";
- il decreto n. 7644 del 29/05/2025 "Valutazione di incidenza del calendario venatorio regionale 2024-2025, ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i."
- la D.G.R. n. XII/4526 del 09/06/2025 "Disposizioni integrative al calendario venatorio regionale 2025/2026"

Considerato che la deliberazione n. 7531 del 15/12/2022 ad oggetto "Aggiornamento delle linee guida per la conservazione e gestione dei galliformi alpini di interesse venatorio in Regione Lombardia approvate con d.g.r. n. 4169 del 30/12/2020" prevede:

- al paragrafo 2.2 "Ruoli" che è competenza degli Uffici Agricoltura Foreste Caccia e Pesca territoriali nonché della Provincia di Sondrio l'approvazione dei piani di prelievo del fagiano di monte e della pernice bianca;
- al paragrafo 6.1 "Accesso al prelievo" che a garanzia di una corretta applicazione del piano di prelievo i CAC debbano individuare idonee modalità di accesso al prelievo, tra le quali:
 - a) definizione dei carnieri personali giornalieri e stagionali;
 - b) definizione di criteri di accesso al prelievo tra i cacciatori ammessi in base al numero dei capi previsti dal piano di prelievo (assegnazione nominale a sorteggio, secondo punteggi di merito, turnazione o secondo altri criteri);



Regione Lombardia

- c) suddivisione del piano di prelievo in due quote da realizzare in due periodi consecutivi, con possibilità di sospensione del secondo periodo nel caso di non raggiungimento della prima quota e/o di parametri di carniere inadeguati (rapporto giovani/adulti sbilanciato);
- d) previsione di una adeguata tipologia di assegnazione dei capi (nominativa a sorteggio, secondo punteggi di merito, turnazione, limitazione delle giornate di caccia o secondo altri criteri) quando il piano di prelievo sia stato raggiunto in una percentuale prossima al completamento, o nell'ipotesi di realizzazione della quota del secondo periodo, quando risulti misura atta a evitare di oltrepassare il piano previsto;
- e) preclusione di determinate porzioni di territorio al prelievo di una o più specie, qualora vengano individuate aree di particolare criticità per le singole specie;
- al paragrafo 6.2 *“Tracciabilità del prelievo”* che al fine di facilitare la vigilanza su una corretta realizzazione del prelievo nei CAC devono essere utilizzate le seguenti misure:
 - a) comunicazione di uscita sul territorio da parte del cacciatore riportante nome e cognome del cacciatore e località di caccia, tramite messaggio scritto da cellulare (SMS o altro messaggio via internet) al CAC e alla Polizia Provinciale;
 - b) immediata apposizione sul capo abbattuto della fascetta con codice alfanumerico, fornito ai cacciatori ammessi all'esercizio del prelievo da parte del C.A.C.;
 - c) comunicazione immediata di avvenuto abbattimento tramite messaggio scritto da cellulare (SMS o messaggio via internet) al C.A.C. Sull'inserito aggiuntivo, dove previsto, dovranno essere indicati: data, località e comune di abbattimento, numero della fascetta, eventuali coordinate GPS;
 - d) consegna del capo abbattuto entro la fine della giornata di prelievo presso il centro di controllo dove dovranno essere inseriti tutti i dati previsti nell'apposita scheda di rilevamento, fornita dagli uffici regionali.

Considerato che:

- per la Pernice bianca sono state individuate dalla D.G.A. nell'area di distribuzione potenziale unità territoriali di riferimento (Allegato 4 delle linee guida) assimilabili a sub-popolazioni, che esulano da una suddivisione del territorio legata ai confini amministrativi e gestionali, sulla base delle quali viene organizzata la gestione venatoria della specie (monitoraggio e prelievo);
- le Unità territoriali (U.T.) di riferimento nella Provincia di Brescia sono così suddivise:
 - U.T. E2 che ricade sui comprensori C.A.C.1 e C.A.C.2;
 - U.T. D6 che ricade sui comprensori C.A.C. 2 e C.A.C. 3 e sull'A.F.V. “Valbelviso Barbellino”;
 - U.T. F1 che ricade sui comprensori C.A.C.1, C.A.C.2, C.A.C.3, C.A.C.4, C.A.C.7;

Preso atto che:

- i comprensori Alpini di Caccia di Brescia C.A.C. 1, C.A.C. 2, C.A.C. 3 e C.A.C. 7, hanno fatto pervenire alla Struttura Agricoltura e Foreste, Caccia e Pesca di Brescia



Regione Lombardia

(di seguito Struttura di Brescia) le relazioni tecniche a firma dei tecnici incaricati, contenenti la sintesi delle operazioni di censimento primaverile ed estivo, suddivisa secondo le unità territoriali di riferimento, i risultati dei monitoraggi della specie Pernice bianca, le proposte di prelievo, i relativi periodi e le modalità; tali documenti sono acquisiti agli atti

- le risultanze delle attività di censimento della specie Pernice bianca, svolte nel periodo primaverile e nel periodo tardo estivo, presentate dai rispettivi Comitati di gestione dei C.A.C., sono state vidimate dal Corpo di Polizia Provinciale, ai sensi dell'art. 8 della l.r. n. 26/1993;

Tenuto conto della documentazione in atti ed analizzata, al fine della corretta definizione dei piani di prelievo, i dati ricavati dai censimenti e le proposte presentate dai C.A.C.;

Verificata la coerenza con quanto previsto dalle linee guida, come da istruttoria in atti;

Atteso che la pianificazione dei prelievi venatori rappresenta l'obiettivo primario per:

- favorire il recupero e l'espansione territoriale delle popolazioni selvatiche autoctone depauperate;
- incrementare la consistenza e la distribuzione della fauna selvatica stanziale autoctona;
- ottimizzare il prelievo venatorio secondo principi di sostenibilità;

Considerato che il prelievo ammissibile all'interno dell'unità territoriale di riferimento viene formulato congiuntamente dalle stesse e ripartito nelle diverse unità di gestione sulla base della superficie territoriale vocata;

Ritenuto, pertanto:

- di non autorizzare per la stagione venatoria 2025/2026 il prelievo nelle unità territoriali D6;
- di autorizzare per la stagione venatoria 2025/2026 il prelievo nelle unità Territoriali E2 ed F1 secondo lo schema sotto riportato:

Unità territoriale	Comprensorio	Prelievo Comprensorio	per	Prelievo per Unità Territoriale
E2	C.A.C. 1	1		1 in data 1 ottobre 2025
	C.A.C. 2	-		
F1	C.A.C. 1	-		3 in data 1 e 5 ottobre 2025
	C.A.C. 2	-		
	C.A.C. 3- C.A.C. 7	3		

- al fine di evitare il superamento dei piani di prelievo visto l'esiguo numero di capi concessi, di disporre che i C.A.C. procedano con l'assegnazione dei capi secondo



Regione Lombardia

le modalità stabilite nei propri regolamenti interni;

Dato atto che:

- il presente provvedimento non conclude un procedimento amministrativo ad istanza di parte, ma una attività di competenza di Regione prevista dalla normativa e necessaria per l'avvio della stagione venatoria;
- il presente provvedimento è adottato entro la data di inizio della stagione venatoria successiva alla conclusione dei censimenti delle popolazioni di fauna stanziale in zona Alpi, prevista dalla vigente normativa il giorno 1 ottobre 2025;

RICHIAMATA la L.r. 7 luglio 2008, n. 20 "Testo Unico delle Leggi Regionali in materia di organizzazione e personale" e considerati i provvedimenti organizzativi della XII legislatura ed in particolare la D.g.r. del 16/12/2024 n. XII/3669 "XX PROVVEDIMENTO ORGANIZZATIVO 2024", con la quale nell'allegato A è stato affidato al Dr. Alberto Lugoboni l'incarico di Dirigente della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca Brescia.

DECRETA

1. di attestare che la premessa narrativa forma parte integrante e sostanziale del presente atto e si intende qui richiamata;
2. di autorizzare per la stagione venatoria 2025/2026 la caccia alla specie Pernice bianca nei Comprensori Alpini di Caccia di Brescia C.A.C. 1 – Ponte di Legno, C.A.C. 2 – Edolo, C.A.C. 3 – Media Valle Camonica e C.A.C. 7 – Valle Sabbia, secondo quanto di seguito indicato:

Unità Territoriale	Comprensorio	Prelievo per comprensorio	Prelievo per unità territoriale
E2	CAC 1	1	1 in data 1 ottobre 2025
	CAC2	-	
F1	CAC1	-	3 in data 1 e 5 ottobre 2025
	CAC2	-	
	CAC3/CAC7	3	

3. di disporre che:
 - lo svolgimento della caccia avvenga secondo la disciplina vigente in materia;
 - i Comprensori procedano all'assegnazione con l'assegnazione dei capi secondo le modalità stabilite nei propri regolamenti interni;
 - i cacciatori comunichino l'uscita al C.A.C. e alla Polizia Provinciale sul territorio indicando nome e cognome del cacciatore e località di caccia secondo le modalità individuate dal comprensorio (SMS, Whatsapp e applicativi dedicati, ecc.);
 - comunicazione immediata al C.A.C. di avvenuto abbattimento secondo le



Regione Lombardia

modalità individuate dal comprensorio (SMS, Whatsapp e applicativi dedicati, ecc). Sull'inserito aggiuntivo (o tramite l'applicativo) dovranno essere indicati: data, località e comune di abbattimento, numero della fascetta, eventuali coordinate GPS;

- ogni cacciatore dovrà applicare, ai capi appena abbattuti, la fascetta prevista dall'articolo 15 del r.r. n. 16/2003; la mancata applicazione della fascetta comporterà anche l'applicazione del risarcimento del danno faunistico nella misura stabilita per le singole specie;
- ogni cacciatore, al termine della giornata di caccia, dovrà portare i capi abbattuti ai centri di controllo del Comprensorio interessato per il rilievo delle misure biometriche da parte del personale incaricato dal Comprensorio stesso, nell'apposita scheda di rilevamento, fornita dagli uffici regionali, dovranno essere inseriti tutti i dati previsti;
- i Comprensori Alpini di Caccia comunichino il numero totale di capi prelevati ogni lunedì e giovedì all'indirizzo email agricolturabrescia@pec.regione.lombardia.it della Struttura Agricoltura, Foreste, Caccia e Pesca di Brescia;

4. di dare atto che:

- il piano di prelievo si intende chiuso al termine dei periodi concessi o al completamento del prelievo dei capi autorizzati, a tale proposito il Comprensorio interessato rende nota tempestivamente la data di chiusura del piano comunicandola ai cacciatori interessati, alla Struttura A.F.C.P. di Brescia e alla Polizia Provinciale;
- il cacciatore ha la facoltà di conferire all'Istituto Zooprofilattico Sperimentale capi di selvaggina o loro parti secondo quanto disposto dal decreto della D.G. Welfare citato in premessa;

5. di trasmettere copia del presente provvedimento al Comprensorio interessato, al Parco dell'Adamello, alla Polizia Provinciale, al Gruppo Carabinieri Forestale di Brescia e all'I.Z.S.L.E.R. di Brescia;

6. di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del D. Lgs. n. 33/2013;

7. di pubblicare copia del presente decreto sul sito internet di Regione Lombardia;

8. di dare atto che contro il presente provvedimento potrà essere proposto ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale entro 60 giorni dalla data di piena conoscenza del provvedimento stesso, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla medesima data;

Il Dirigente
ALBERTO LUGOBONI

Atto firmato digitalmente ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.



RegioneLombardia